

# **Regolamento Comunale di istituzione della Commissione Ambiente**

## **Art. 1**

### **ISTITUZIONE E FINALITÀ DELLA COMMISSIONE**

1. È istituita presso il Comune di Ceresole d'Alba la Commissione mista per la Tutela dell'Ambiente.
2. La Commissione Ambiente è un organismo promosso dall'Ente Locale, che collabora e coadiuva l'Amministrazione Comunale nelle funzioni per il miglioramento dell'ambiente e del suo corretto assetto e alla riduzione dei rifiuti.

## **Art. 2**

### **COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione ha funzioni consultive, propositive e di studio sui temi: *Ambiente e Rifiuti*.
2. Scopo della sua creazione è quello di migliorare il collegamento con la cittadinanza e coglierne le esigenze.

## **Art. 3**

### **COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è così composta:
  - Sindaco;
  - Assessore all'Ambiente;
  - due Consiglieri comunali di cui uno della minoranza, nominati dal Consiglio;
  - un componente esterno scelto fra i Cittadini di Ceresole d'Alba che non ricopra attualmente altre cariche istituzionali nel Comune di Ceresole d'Alba, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, che dimostri di aver maturato esperienza in materia ambientale.

L'individuazione del componente esterno avverrà mediante avviso pubblico e sarà nominato da una Commissione composta dal Sindaco, dall'assessore all'ambiente e da un consigliere di minoranza, sulla base dei curricula prodotti.

Nella prima seduta saranno nominati il Presidente e il segretario della Commissione scelti tra i componenti.

2. La partecipazione alle attività della Commissione da parte dei membri è volontaria e gratuita.
3. La Commissione, ove ritenuto, potrà avvalersi dei responsabili dei servizi e di altri dipendenti comunali per la discussione o l'analisi di argomenti specialistici e/o di notevole complessità.
4. La Commissione dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

**Art. 4**  
**PRESIDENTE**

1. Il Presidente, nominato dalla Commissione come indicato nel precedente articolo, convoca la Commissione, ne predispose l'ordine del giorno, la presiede e ne assicura il buon andamento, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, modera la discussione, fa osservare il presente regolamento.
2. Il Presidente trasmette, al fine del successivo esame, alla Giunta o al Consiglio Comunale, gli elaborati finali contenente l'esito dei propri lavori a cui è pervenuta sugli argomenti di sua competenza.
3. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con gli organi comunali.

**Art. 5**  
**INSEDIAMENTO**

1. La Commissione, nominata con provvedimento del Sindaco, deve essere convocata dal Sindaco stesso entro 30 giorni dalla sua costituzione.

**Art. 6**  
**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE**

1. La Commissione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta depositata presso la Segreteria del Comune da parte di almeno due membri della Commissione.
2. Le convocazioni della Commissione sono effettuate con avviso scritto, almeno tre giorni prima della seduta; le convocazioni possono essere effettuate anche tramite posta elettronica.
3. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
4. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti la metà dei componenti.

**Art. 7**  
**VOTAZIONI**

1. Le decisioni della Commissione sono valide allorché ottengano il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

**Art. 8**  
**DECADENZA**

1. I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti.
2. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente, previa contestazione del motivo all'interessato.

**Art. 9**

**RISERVATEZZA**

1. Tutti i membri della Commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie e/o discussioni riguardanti persone e/o fatti e stati a loro collegati e all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti per la tutela dei dati personali.

**Art. 10**

**DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

1. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dai dipendenti del Comune, tramite il rispettivo Presidente, atti e informazioni. Alle richieste della Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" ai sensi di legge.

**Art. 11**

**SEDE DELLA COMMISSIONE**

1. La sede della Commissione è individuata presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione in Consiglio Comunale.

